

ATC PR 8

REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento è redatto e approvato dall'Assemblea dei delegati dell'ATC PR8 nell'ambito della propria autonoma podestà, costituisce parte integrante dello Statuto, regola l'accesso, i diritti ed i doveri e stabilisce le sanzioni per le violazioni da parte dei soci.

ART.1

L'esercizio della caccia nell'ATC PR8 è regolamentato oltre che dalle disposizioni di Legge vigenti in materia, dalle norme previste dagli articoli dello Statuto e dal presente Regolamento.

ART.2

Accedendo al territorio dell'ATC PR8 il socio si obbliga a osservare e rispettare rigorosamente tutte le norme previste dal presente Regolamento.

ART.3 QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di consentire una più corretta gestione delle attività amministrative e burocratiche necessarie per la quantificazione del numero effettivo degli aventi diritto a esercitare la caccia nell'ATC PR8 nell'annata venatoria di riferimento.

ART.4 ISCRIZIONI AVENTI DIRITTO

Le domande d'iscrizione devono essere presentate anche per gli aventi diritto che hanno ripreso l'attività venatoria precedentemente interrotta, sul modulo ufficiale valido per l'annata di competenza compilato in ogni sua parte. Le domande devono pervenire all'indirizzo della Sede dell'ATC esclusivamente

- a mezzo raccomandata dal primo al quindici febbraio;
- presentazione diretta e personale presso la sede dell'ATC dal primo al quindici febbraio
- inviate mezzo PEC (posta elettronica certificata)

NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE INOLTRATE PER POSTA ELETTRONICA NORMALE O FAX:

ART.5 ISCRIZIONI NON AVENTI DIRITTO

SOLO PER NON AVENTI DIRITTO

Criteri integrativi per la formazione delle graduatorie di accesso all'ATC.

Le domande devono essere presentate dal 15 al 28 febbraio e non oltre.

Le richieste presentate prima del 15 e dopo il 28 febbraio non verranno prese in considerazione.

Alla domanda deve essere allegata una busta affrancata come raccomandata per la risposta.

Le domande devono pervenire all'indirizzo della Sede dell'ATC esclusivamente

- a mezzo raccomandata dal quindici al ventotto febbraio;
- presentazione diretta e personale presso la sede dell'ATC dal primo al quindici febbraio

- inviate mezzo PEC (posta elettronica certificata)

Le domande pervenute, accertata la conformità delle stesse a quanto prescritto all'ART.4 verranno protocollate e numerate suddividendole, secondo normativa regionale, in fasce di provenienza:

1. Residenti in Provincia di Parma,
2. Residenti in Regione Emilia Romagna, con priorità ai residenti in ATC RN1, quale ATC con la più alta densità venatoria,
3. Residenti fuori Regione.

I cacciatori che hanno rinunciato all'ATC di diritto hanno precedenza all'interno delle classi di priorità sopra riportate relative alla residenza in ambito Provinciale e Regionale.

A "tali rinunciatari" dovranno seguire nell'ordine i cacciatori:

- a) **I cacciatori che hanno compiuto interventi di volontariato attinenti alla gestione dell'ATC**
- b) **I cacciatori che esercitano attività d'impresa agricola ai sensi dell'art.2135 del C.C., muniti di partita IVA agricola, proprietari e conduttori di terreni ricompresi nell'ATC.**

Le domande concernenti i richiedenti di cui al punto b) devono essere corredate da visure catastali datate non più di 30 giorni antecedenti la data della presentazione della domanda, dal certificato di attribuzione partita IVA agricola.

Per i terreni in affitto allegare copia contratto di affittanza regolarmente registrato c/o Ufficio Entrate (Ex Ufficio registro).

Nel caso che alla scadenza dei termini di presentazione il numero delle domande superasse il numero dei posti disponibili per ciascuna fascia o categoria, elaborate le graduatorie secondo i criteri stabiliti dalla delibera Regionale n.211 del 2011, queste dovranno essere scorse fino a copertura dei posti disponibili e si ricorrerà al sorteggio solo fra soggetti che hanno identico punteggio e pertanto la medesima posizione in graduatoria. Il Consiglio Direttivo tramite una commissione formata dal Presidente dell'ATC e da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Venatoria presente nel Consiglio direttivo, verificherà la regolarità delle richieste e redigerà una graduatoria da utilizzarsi per il diritto all'accesso. In caso di successive rinunce sarà tenuta in considerazione la graduatoria.

ART.6 FORME DI COLLABORAZIONE

Forme di collaborazione alla gestione dell'ATC di cui all'Art. 6 comma 17 lettera erre dello Statuto.

a) Partecipazione alle operazioni di cattura

Per ogni prestazione di cui sopra sarà attribuito un punto.

ART.7 CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

I criteri per l'attribuzione dei punteggi per la categoria "cacciatori che esercitano attività di impresa agricola ai sensi dell'Art.2135 del C.C muniti di partita IVA agricola, proprietari o conduttori di terreni ricompresi nell'ATC 2, sono i seguenti:

- a) **Semina di coltivazioni a perdere per la fauna selvatica punti 3/ettaro (diviso fra almeno due appezzamenti non adiacenti fra loro)**
- b) **Posticipazione in data successiva al 15 ottobre gli sfalci o sovesci della vegetazione 2 punti per ettaro**
- c) **Posticipazione in data successiva al 30 ottobre delle arature delle stoppie 2 punti per ettaro**

Per quanto attiene ai punti b e c il punteggio sarà attribuito solo per i terreni posti in zone protette

Le prestazioni di cui all'Art.7 per essere valide per la graduatoria dovranno essere:

- preventivamente autorizzate dal Presidente dell'ATC;
- comunicate con documentazione catastale e cartografia, con indicazione del sito di intervento, entro il 15 gennaio di ogni anno all'ATC per verifica ed eventuali controlli sui luoghi delle opere.

ART.8

Il punteggio realizzato andrà a formare la somma per le diverse prestazioni previste dal presente Regolamento.

ART.9 TESSERINO RIEPILOGATIVO

A tutti i cacciatori ammessi ad esercitare la caccia nell'ATC PR8 verrà spedito un tesserino riepilogativo delle forme di caccia e dei capi di stanziale e migratoria abbattuti nella stagione venatoria, tale tesserino dovrà essere ritornato all'ATC entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

In caso di mancata ricezione sarà cura del cacciatore ritirarlo presso gli uffici dell'ATC PR 8 prima dell'inizio della stagione venatoria

I trasgressori saranno sanzionati con la decurtazione di 1 giornata di caccia a partire dal giorno di apertura della caccia alla stanziale

ART.10 RESTITUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA

Ai fini della restituzione della quota associativa, già versata in forma anticipata, il socio dovrà comunicare per iscritto l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria per l'annata imminente giustificata da oggettivi problemi di salute o di lavoro entro il 30 novembre corredata da una dichiarazione del comune di residenza che non ha ritirato il tesserino regionale oppure una certificazione medica che attesti l'avvenuta impossibilità all'esercizio venatorio e nel caso avesse ritirato il tesserino regionale, questo, deve risultare inutilizzato .

Approvato dal Consiglio Direttivo il 29/10/2020

Approvato dall'Assemblea in data 15/09/2021



